

# DATI INAIL

**INAIL**

## ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

**2019**



**L'INDENNIZZO DEL DANNO  
BIOLOGICO TRA NOVITA' E  
CONFERME**

**LE TAVOLE DI MORTALITA' INAIL**

**VIVENZA A CARICO: MODIFICA  
DELL'ART.106 DEL TESTO UNICO**

**SALUTE E SICUREZZA IN CASA:  
ASSICURAZIONE CASALINGHE**

**NR. 11 - NOVEMBRE**

Direttore Responsabile Mario G. Recupero  
Capo redattore Alessandro Salvati

Segreteria di Redazione  
Diana Antimi Ciccarelli  
Raffaello Marcelloni  
Claudia Tesei

E-mail  
statisticoattuariale@inail.it

Comitato di Redazione  
Adelina Brusco  
Giuseppe Bucci  
Andrea Bucciarelli  
Maria Rosaria Fizzano  
Raffaello Marcelloni  
Silvia Naldini  
Gina Romualdi  
Alessandro Salvati  
Liana Veronico

Hanno collaborato a questo numero  
Laura Baradel, Marco Ferretti, Gianfranco Melchionno, Alessandra Filottrano, Daniela Martini

Tabelle a cura di Andrea Bucciarelli  
Grafici a cura di Gina Romualdi

Nota: i grafici, dove non precisato, si intendono elaborati su dati di fonte Inail

## L'INDENNIZZO DEL DANNO BIOLOGICO TRA NOVITA' E CONFERME

Il decreto legislativo 38 del 23.02.2000 (D. Lgs 38/2000) ha introdotto la disciplina indennitaria del Danno Biologico definendo *il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona* e stabilendo che la menomazione conseguente alla lesione fosse indennizzata con una nuova prestazione economica in sostituzione della rendita per inabilità permanente prevista dal D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 (Testo Unico).

Tale prestazione consiste in un indennizzo a-reddituale, indipendente, cioè, dalla retribuzione dell'infortunato, erogato *una tantum* in capitale per gradi di menomazione compresi tra il 6% ed il 15%, ed in rendita per gradi superiori al 15%.

Inoltre, a partire dal 16%, è prevista un'ulteriore quota di rendita a ristoro delle conseguenze patrimoniali della lesione.

Con il D.M. del 12.07.2000 entrano in vigore le "Tabelle indennizzo danno biologico" per le diverse tipologie di menomazione previste dal D. Lgs 38/2000.

Per quanto concerne gli indennizzi in capitale, la tabella del 2000 è stata costruita, distintamente per genere, secondo il cosiddetto *Metodo Tabellare*, basato sul sistema del punto variabile in funzione del grado di inabilità e dell'età dell'infortunato.

In prima battuta, sulla base di opportune valutazioni medico-legali, è stato definito il punto base annuale unitario; è stato, quindi, determinato il *Punto Inail* in valore capitale moltiplicando il punto base annuale per un'opportuna annualità vitalizia, calcolata utilizzando le basi tecniche implicite nei coefficienti di capitalizzazione Inail vigenti all'epoca.

La tabulazione degli indennizzi per grado di inabilità e classi di età è avvenuta, per la gravità della menomazione, aumentando il punto base annuale unitario in misura progressiva per ogni grado percentuale fino al 15% e, per l'età dell'infortunato, modulando gli importi in undici classi quinquennali di età sulla base dell'andamento della speranza di vita desunta dalle tavole di mortalità Inail.

TABELLA DI INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN CAPITALE – D.M. 12.07.2000 (IMPORTI IN EURO)												
Grado %	Punto INAIL	Fasce di età										
		fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
<b>Maschi</b>												
6	826,33	4.957,98	4.710,08	4.462,18	4.214,28	3.966,38	3.718,49	3.470,59	3.222,69	2.974,79	2.726,89	2.478,99
7	877,98	6.145,86	5.838,57	5.531,27	5.223,98	4.916,69	4.609,40	4.302,10	3.994,81	3.687,52	3.380,22	3.072,93
8	929,62	7.436,96	7.065,11	6.693,26	6.321,42	5.949,57	5.577,72	5.205,87	4.834,02	4.462,18	4.090,33	3.718,48
9	981,27	8.831,43	8.389,86	7.948,29	7.506,72	7.065,14	6.623,57	6.182,00	5.740,43	5.298,86	4.857,29	4.415,72
10	1.032,91	10.329,10	9.812,65	9.296,19	8.779,74	8.263,28	7.746,83	7.230,37	6.713,92	6.197,46	5.681,01	5.164,55
11	1.136,21	12.498,31	11.873,39	11.248,48	10.623,56	9.998,65	9.373,73	8.748,82	8.123,90	7.498,99	6.874,07	6.249,16
12	1.239,50	14.874,00	14.130,30	13.386,60	12.642,90	11.899,20	11.155,50	10.411,80	9.668,10	8.924,40	8.180,70	7.437,00
13	1.342,79	17.456,27	16.583,46	15.710,64	14.837,83	13.965,02	13.092,20	12.219,39	11.346,58	10.473,76	9.600,95	8.728,14
14	1.446,08	20.245,12	19.232,86	18.220,61	17.208,35	16.196,10	15.183,84	14.171,58	13.159,33	12.147,07	11.134,82	10.122,56
15	1.549,37	23.240,55	22.078,52	20.916,50	19.754,47	18.592,44	17.430,41	16.268,39	15.106,36	13.944,33	12.782,30	11.620,28
<b>Femmine</b>												
6	903,80	5.422,80	5.151,66	4.880,52	4.609,38	4.338,24	4.067,10	3.795,96	3.524,82	3.253,68	2.982,54	2.711,40
7	955,45	6.688,15	6.353,74	6.019,34	5.684,93	5.350,52	5.016,11	4.681,71	4.347,30	4.012,89	3.678,48	3.344,08
8	1.007,09	8.056,72	7.653,88	7.251,05	6.848,21	6.445,38	6.042,54	5.639,70	5.236,87	4.834,03	4.431,20	4.028,36
9	1.058,74	9.528,66	9.052,23	8.575,79	8.099,36	7.622,93	7.146,50	6.670,06	6.193,63	5.717,20	5.240,76	4.764,33
10	1.110,38	11.103,80	10.548,61	9.993,42	9.438,23	8.883,04	8.327,85	7.772,66	7.217,47	6.662,28	6.107,09	5.551,90
11	1.213,67	13.350,37	12.682,85	12.015,33	11.347,81	10.680,30	10.012,78	9.345,26	8.677,74	8.010,22	7.342,70	6.675,19
12	1.316,97	15.803,64	15.013,46	14.223,28	13.433,09	12.642,91	11.852,73	11.062,55	10.272,37	9.482,18	8.692,00	7.901,82
13	1.420,26	18.463,38	17.540,21	16.617,04	15.693,87	14.770,70	13.847,54	12.924,37	12.001,20	11.078,03	10.154,86	9.231,69
14	1.523,55	21.329,70	20.263,22	19.196,73	18.130,25	17.063,76	15.997,28	14.930,79	13.864,31	12.797,82	11.731,34	10.664,85
15	1.626,84	24.402,60	23.182,47	21.962,34	20.742,21	19.522,08	18.301,95	17.081,82	15.861,69	14.641,56	13.421,43	12.201,30

Con il D.M. 22.11.2016 sono entrate in vigore le nuove tabelle Inail dei coefficienti di capitalizzazione; ciò ha comportato la revisione delle tabelle di indennizzo del danno biologico in capitale poiché il Punto Inail è stato calcolato, come sopra descritto, in termini di valore capitale.

Il D.M. n. 45 del 23.04.2019 ha approvato, per il triennio 2019-2021, la nuova "Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale".

La costruzione tecnica della nuova tabella è partita dal presupposto di invarianza del punto base unitario annuale definito nel 2000; è stato, quindi, calcolato il nuovo *Punto Inail* in valore capitale utilizzando l'annualità vitalizia calcolata con le basi tecniche implicite nei nuovi coefficienti di capitalizzazione (tasso tecnico pari al 2,5% e tavole di mortalità distinte per normativa di riferimento, tipologia di evento lesivo e classi di grado).

Utilizzando il medesimo procedimento applicato nel 2000 per tabulare gli indennizzi per grado e classi di età, è stata definita un'unica tabella indistinta per genere, ottemperando, in tal modo, a quanto disposto dalla Corte di Giustizia dell'UE (Causa C-318/13) che ha vietato l'utilizzo di dati attuariali differenziati in base al genere nei regimi obbligatori di previdenza sociale.

Gli indennizzi tabellati comprendono gli adeguamenti straordinari previsti dai D.M. 27.03.2009 (8,68%) e D.M. 14.12.2014 (7,57%) e, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, si rivalutano annualmente sulla base della variazione, rispetto all'anno precedente, dell'indice FOI accertata dall'Istat.

TABELLA DI INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO IN CAPITALE – D.M. N. 45 DEL 23.04.2019 (IMPORTI IN EURO)												
Grado di menomazione permanente in %	Punto Inail	CLASSI DI ETÀ'										
		Fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	1.430,68	8.584,08	8.154,88	7.811,51	7.382,31	6.953,10	6.438,06	5.923,02	5.407,97	4.807,08	4.206,20	3.862,84
7	1.518,34	10.628,38	10.096,96	9.671,83	9.140,41	8.608,99	7.971,29	7.333,58	6.695,88	5.951,89	5.207,91	4.782,77
8	1.605,63	12.845,04	12.202,79	11.688,99	11.046,73	10.404,48	9.633,78	8.863,08	8.092,38	7.193,22	6.294,07	5.780,27
9	1.692,93	15.236,37	14.474,55	13.865,10	13.103,28	12.341,46	11.427,28	10.513,10	9.598,91	8.532,37	7.465,82	6.856,37
10	1.780,22	17.802,20	16.912,09	16.200,00	15.309,89	14.419,78	13.351,65	12.283,52	11.215,39	9.969,23	8.723,08	8.010,99
11	1.955,16	21.506,76	20.431,42	19.571,15	18.495,81	17.420,48	16.130,07	14.839,66	13.549,26	12.043,79	10.538,31	9.678,04
12	2.129,75	25.557,00	24.279,15	23.256,87	21.979,02	20.701,17	19.167,75	17.634,33	16.100,91	14.311,92	12.522,93	11.500,65
13	2.304,70	29.961,10	28.463,05	27.264,60	25.766,55	24.268,49	22.470,83	20.673,16	18.875,49	16.778,22	14.680,94	13.482,50
14	2.479,28	34.709,92	32.974,42	31.586,03	29.850,53	28.115,04	26.032,44	23.949,84	21.867,25	19.437,56	17.007,86	15.619,46
15	2.654,23	39.813,45	37.822,78	36.230,24	34.239,57	32.248,89	29.860,09	27.471,28	25.082,47	22.295,53	19.508,59	17.916,05

In conseguenza dell'adozione di basi tecniche aggiornate, sia in termini finanziari che demografici, (tasso tecnico più basso - 2,5% anziché 4,5% - e probabilità di sopravvivenza più elevate, in particolare per le malattie professionali), si stima che l'applicazione della nuova tabella comporterà, in media, per l'Istituto l'erogazione di indennizzi più elevati di circa il 40%.

Il D. Lgs 38/2000 ha stabilito, per le menomazioni di grado superiore al 15%, l'erogazione di una rendita vitalizia composta da una componente di danno biologico di natura a-reddituale e di una componente patrimoniale a ristoro del danno economico.

Per quanto concerne la componente di danno biologico, gli indennizzi tabellati sono crescenti in funzione del grado di inabilità, con incrementi differenziati in relazione alla diversa compromissione dell'efficienza psicofisica del soggetto; i valori variano da 1.032,91 euro annui per un'inabilità pari al 16% fino a 14.719,02 euro annui per un'inabilità del 100%.

Gli importi tabellati vanno incrementati per recepire gli adeguamenti straordinari intervenuti nel 2009 e nel 2014 e si rivalutano annualmente secondo le variazioni dell'indice Istat.

La componente patrimoniale della rendita è commisurata al grado d'inabilità e ad una percentuale della retribuzione percepita dall'infortunato (nei limiti del minimale e del massimale di legge) che varia in funzione dell'attività lavorativa svolta dall'assicurato e della ricollocabilità dello stesso.

Laura Baradel


### LE TAVOLE DI MORTALITA' INAIL

L'Inail eroga prestazioni economiche, sanitarie ed integrative ai lavoratori infortunati e tecnopatici (affetti cioè da malattia professionale). Gran parte della spesa sostenuta dall'Istituto afferisce a prestazioni di lunga durata, ovvero a prestazioni erogate sotto forma di rendita per tutti gli eventi che causano menomazioni permanenti al lavoratore con grado di inabilità pari o superiore al 16%; su tale onere sono ricomprese anche le prestazioni in rendita a favore di superstiti di lavoratori deceduti al verificarsi/manifestarsi dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale. Per valutare gli oneri futuri concernenti quest'ultima categoria di beneficiari si può approssimare la sopravvivenza dei superstiti di lavoratori a quella della popolazione generale (Tavole di mortalità Istat), mentre per valutare gli oneri relativi a rendite a favore di infortunati/tecnopatici è necessario analizzare l'evoluzione della loro sopravvivenza. Esiste, inoltre, una disposizione di legge (D.P.R. 30.06.1965 n. 1124, art. 39) secondo cui l'Inail è tenuto a revisionare, almeno ogni quinquennio, specifici coefficienti di capitalizzazione, la cui struttura di base è costituita proprio dalle tavole di mortalità, strumento che permette di rappresentare statisticamente la sopravvivenza di un collettivo.

I principali elementi di una tavola di mortalità sono rappresentati dalle probabilità di morte, espresse in funzione dell'età dell'individuo. Per il calcolo di questi quozienti è necessario fissare un arco temporale di osservazione sufficientemente ampio, rilevare il numero dei decessi e rapportarlo al numero medio degli esposti al rischio morte (tassi grezzi di mortalità); solo dopo opportune perequazioni e ipotesi sull'evoluzione demografica del collettivo stesso si giunge alla determinazione di una tavola completa.



Tenuto conto che nel portafoglio gestito dall'Inail convivono due collettivi ciascuno con la propria struttura demografico-sanitaria - ossia quello dei beneficiari di rendite di inabilità permanente regolamentate dal Testo Unico (D.P.R. 30.06.1965 n. 1124) e l'altro afferente a rendite disciplinate dal Danno Biologico (D.lgs. 38/2000) - è stato necessario analizzare separatamente la mortalità. Specificatamente per le rendite di T.U. (circa l'80% del portafoglio), caratterizzate da un'antidurata<sup>1</sup> media molto elevata e associate a un grado di menomazione stabilizzato (analogamente per infortuni e malattie), sono state costruite tavole dipendenti solamente dal grado di inabilità. Mentre per le rendite di D.B. (il restante 20%), dove l'antidurata presenta valori mediamente inferiori e l'effetto dell'evento lesivo è differente tra gli infortunati e i tecnopatici, si è deciso di costruire tavole distinte. Le analisi riportate di seguito fanno riferimento al periodo statistico di osservazione 1996-2013.

Rendite di Testo Unico. Per le caratteristiche del collettivo ormai "chiuso" a nuovi ingressi e dall'elevato valore (oltre 30 anni) dell'antidurata delle rendite ancora vigenti, si è analizzato l'andamento della mortalità in funzione del solo grado percentuale di inabilità, ovvero: una linea di mortalità per i gradi fino al 60% e una per i gradi 61-100%. Dal confronto tra le probabilità di morte dei reddituari Inail di T.U. e quelle della popolazione generale italiana (tavole Istat) non emergono sostanziali differenze.




<sup>1</sup> Intervallo di tempo, espresso in anni, tra la data di decorrenza della rendita e la data di valutazione

Rendite di Danno Biologico. Il collettivo è composto da rendite con *antidurate* basse e, poiché l'evento lesivo è un fattore discriminante, si è scelto di analizzare la mortalità distintamente per infortuni e malattie professionali. La mortalità rilevata nel collettivo delle rendite da malattia professionale è tendenzialmente più alta, soprattutto per gradi elevati. Sia per gli infortunati che per i tecnopatici, come per i reddituari di T.U., le probabilità di morte sono state calcolate per due differenti classi di grado: 16-60% e 61-100%.



Analizzando, per alcune età, la speranza di vita dei collettivi oggetto di studio si evince che per i titolari di rendita di T.U. ed inabilità medio-basse, in conseguenza della stabilizzazione dei postumi invalidanti, i valori osservati sui reddituari Inail sono in linea con quelli della popolazione generale italiana; per i titolari di rendita di D.B., invece, rimane sostanziale la differenza tra infortuni e malattie professionali, con particolare rilievo per le malattie più gravi che, includendo tutte le forme tumorali e le neoplasie da asbesto, comportano una speranza di vita molto bassa.



Marco Ferretti  
Gianfranco Melchionno

## VIVENZA A CARICO: MODIFICA DELL'ART.106 DEL TESTO UNICO

La Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha innovato le disposizioni per il riconoscimento della rendita ai superstiti - per tutti gli eventi mortali occorsi a partire dal 1° gennaio 2019 - in assenza di coniuge e/o di figli, agli ascendenti e ai collaterali, con particolare riferimento al presupposto della verifica della "vivenza a carico", disciplinato dal combinato disposto degli articoli 85 e 106 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n.1124.

L'articolo 106, primo comma, del T.U. è stato modificato dall'articolo 1, comma 1126, lettera h) della Legge di Bilancio 2019. Il testo ora vigente è il seguente: *"Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'Istat e abbattuto del 15% di una famiglia tipo composta di due persone adulte"*.

La nuova formulazione è finalizzata a fissare parametri oggettivi per il riconoscimento della rendita ai superstiti corrisposta agli ascendenti e ai collaterali, eliminando, rispetto al previgente testo, sia il riferimento alla insussistenza di mezzi autonomi e sufficienti da parte del richiedente, sia al concorso del lavoratore deceduto al mantenimento del superstite.

Per i collaterali rimane confermata la necessità di accertare, oltre alla vivenza a carico, anche la convivenza con il lavoratore deceduto, secondo quanto previsto dall'articolo 85, primo comma, n. 4) del Testo Unico n. 1124/1965.

Come parametro retributivo da prendere a base del calcolo della rendita per tutte le categorie di superstiti resta ferma la misura massima spettante a ciascun avente diritto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 85, primo comma, come aggiornato dall'articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), in base alla quale ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 spetta una rendita calcolata sul massimale retributivo del settore Industria.

La nuova disposizione in oggetto ha fissato così un criterio operativo omogeneo, ancorando la sussistenza della vivenza a carico ad oggettivi parametri reddituali. Per la sussistenza del requisito della vivenza a carico previsto dalla nuova norma, il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite dovrà quindi risultare inferiore alla soglia di reddito pro capite fissata in base al reddito medio netto delle famiglie italiane, pubblicato periodicamente dall'Istat e abbattuto del 15%.

Il reddito netto delle famiglie italiane, pubblicato a dicembre 2018 dall'Istat, è pari a 30.595,00 euro e, abbattuto del 15%, ai fini della determinazione del reddito corrispondente alla soglia di "autosufficienza" di una famiglia, porta ad un importo di 26.005,75 euro.

Il suddetto reddito familiare netto non tiene conto della numerosità dei nuclei familiari, pertanto al fine di ricavare il reddito netto pro capite di ciascun componente, da utilizzare come "benchmark" per la vivenza a carico, dovrà essere utilizzato il criterio del reddito equivalente.

Il suddetto criterio prevede di rapportare il reddito familiare netto alla somma di uno o più divisori, corrispondenti alla composizione del nucleo familiare superstite: 1 per il primo componente adulto, 0,5 per ogni altro componente di età uguale o superiore a 14 anni, 0,3 per ogni altro componente di età inferiore a 14 anni.

Con l'applicazione di tale criterio ad un nucleo familiare "tipo" di due persone adulte (divisore pari a 1,5) si ottiene il valore del reddito pro capite fisso da utilizzare quale "soglia di riferimento" per la vivenza a carico pari, quindi, a 17.337,17 euro.

Tale soglia di reddito pro capite fissa dovrà essere aggiornata ogniqualvolta l'Istat adeguerà il dato relativo al reddito medio netto delle famiglie italiane.

*Alessandra Filottrano*





## IL MONDO INAIL

### SALUTE E SICUREZZA IN CASA: ASSICURAZIONE CASALINGHE


Le condizioni di scarsa sicurezza degli ambienti domestici e la bassa percezione dei pericoli connessi allo svolgimento di particolari attività rappresentano importanti fattori di rischio per coloro che, quotidianamente, si occupano della cura del proprio nucleo familiare e dell'abitazione.

La Legge 493 del 1999, entrata in vigore il 1° marzo 2001, istituisce l'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, meglio conosciuta come "assicurazione casalinghe". È la prima legge in materia in Europa e determina l'equiparazione, almeno dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, del lavoro svolto nella propria abitazione a quello svolto normalmente fuori casa.

La polizza, gestita dall'INAIL, è nata per tutelare i grandi rischi che si presentano nell'ambiente domestico durante lo svolgimento delle attività quotidiane per la cura della casa e del nucleo familiare.

Il decreto attuativo del 15/9/2000 ha stabilito che l'assicurazione è obbligatoria per ciascun componente il nucleo familiare che svolga in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico e che abbia un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, ha fissato l'importo del premio assicurativo annuo, uguale per ogni assicurato, pari a 12,91 euro ed ha previsto l'erogazione di una rendita vitalizia quando dall'infortunio derivi un'inabilità permanente in misura pari o superiore al 33% accertata ai sensi dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.). La rendita, liquidata mensilmente sulla base della retribuzione minima convenzionale stabilita per le rendite del settore industria, viene rivalutata quando la retribuzione media giornaliera dello stesso settore raggiunge un incremento non inferiore al 10%. Tale rendita spetta dal primo giorno successivo a quello di avvenuta guarigione clinica e non è soggetta a revisione per modifica delle condizioni fisiche (miglioramento o peggioramento), quindi il grado riconosciuto non è soggetto a variazione.

Nel corso del tempo il legislatore ha esteso la copertura assicurativa prevedendo che a decorrere dal 17 maggio 2006 vengano indennizzati anche i casi di infortunio mortale, con l'erogazione di rendite a superstiti agli aventi diritto secondo l'art. 85 del T.U., e dal 1° gennaio 2007 che il grado minimo di inabilità per aver diritto alla rendita sia pari al 27% in luogo del precedente 33%.



Fonte: Assicurati - Osservatorio lavoro domestico; Premi - Bilanci Consuntivi Inail


Dal 1° gennaio 2019, con la legge n.145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), l'assicurazione è stata profondamente trasformata. Si è ampliata la platea degli assicurati, estendendo la tutela assicurativa alle persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, sono incrementate le prestazioni assicurate a fronte dell'innalzamento dal premio assicurativo annuo da 12,91 euro a 24 euro.

Tale legge ha previsto, infatti, l'abbassamento del grado di inabilità permanente dal 27% al 16% per aver diritto alla rendita vitalizia; il rateo mensile oscilla da un importo minimo di 106,02 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.292,90 euro, per inabilità del 100% (importi soggetti a rivalutazione).

Inoltre, qualora l'inabilità permanente, accertata sempre ai sensi dell'articolo 102 del predetto T.U., sia compresa tra il 6% e il 15%, viene corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a euro 300, soggetto a rivalutazione.

È prevista altresì la corresponsione dell'assegno per l'assistenza personale continuativa di cui all'articolo 76 del T.U. ai titolari di rendita per infortunio domestico che versano in una o più delle gravi condizioni menomative elencate nella tabella (Allegato n. 3) del D.P.R. 1124/1965 e che hanno quotidiana necessità di assistenza. L'assegno mensile, rivalutabile nel tempo, costituisce un'integrazione della rendita, non è soggetto a tassazione Irpef e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento.

La legge di bilancio 2019 ha poi previsto di destinare annualmente delle risorse per la realizzazione, su proposta del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale e nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, di campagne informative a cura dell'Inail a livello nazionale finalizzate alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.



Daniela Martini